

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DECENTRATO 2016.

Nr. Progr. **143**  
Data **13/10/2016**  
Seduta NR. **36**  
Titolo **3**  
Classe **6**  
Sottoclasse **0**

L'anno *DUEMILASEDIC* questo giorno *TREDICI* del mese di *OTTOBRE* alle ore 10:00 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	S
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	S
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	S
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	S
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 6</i>		<i>Totali Assenti: 0</i>

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:**

**AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DECENTRATO 2016.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- in data 20.12.2011, con atto Rep. 3155, rogato dal Segretario del Comune di Crevalcore, è stata costituita l'Unione Terred'acqua;
- in data 23.08.2012 è stata sottoscritta tra l'Unione Terred'acqua ed i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese e Sant'Agata Bolognese, tra le altre, la convenzione per il trasferimento all'Unione Terred'acqua delle funzioni relative al Servizio Personale e Organizzazione (deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 21 del 30.07.2012);

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 31.05.2016, relativa alle linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata per l'anno 2016, mediante la quale è stata confermata l'applicazione e fissazione delle risorse fisse e autorizzato l'incremento delle risorse variabili nei termini stabiliti dai CCNL vigenti;
- la determinazione n. 300 del 03.06.2016 con oggetto "Costituzione fondo risorse decentrate anno 2016";

Considerato che l'ammontare del Fondo non costituisce tema di contrattazione, ma che lo stesso deriva direttamente dall'applicazione delle disposizioni del Contratto Nazionale di Lavoro;

Considerato, inoltre, che:

- a decorrere dall'anno 2004 il Fondo è costituito da una parte fissa ed una variabile;
- la parte fissa, determinata in sede di prima applicazione del CCNL 2002/2005 e successivamente storicizzata, è stata incrementata esclusivamente ad opera di specifiche disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nonché per effetto delle applicazioni dell'art. 4, comma 2, del CCNL 05.10.2001 (Risorse corrispondenti all'importo annuo della R.I.A. e degli eventuali assegni ad personam in godimento da parte di personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000);
- a decorrere dal 01.01.2015 la consistenza complessiva del Fondo è stata calcolata in ottemperanza delle modifiche all'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010, introdotte dal comma 456 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come da istruzioni operative impartite con Circolare n. 20 del 08.05.2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il comma 236 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) dispone che *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015 n. 124, .... a decorrere dal 1 gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ...., non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;

Richiamato l'art. 4 del C.C.N.L. 01.04.1999 a mente del quale in ciascun Ente, le parti (Amministrazione e OO.SS.) stipulano il Contratto Decentrato Integrativo utilizzando le risorse di cui all'art. 15 nel rispetto della disciplina stabilita dall'articolo 17 dello stesso contratto;

Rilevato che in data 14.06.2016 la delegazione trattante ha sottoscritto la preintesa per la distribuzione del Fondo delle risorse decentrate anno 2016;

Vista la relazione illustrativa tecnico-finanziaria, predisposta dal Responsabile del Servizio Personale dell'Unione Terred'Acqua del 30.06.2016 Prot. n. 6523, indirizzata al Revisore dei Conti per il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa;

Visto il parere del Revisore dei Conti risultante dal verbale n. 11 del 06.09.2016, (Prot. n. 9025 del 13.09.2016) conservato agli atti del Servizio Personale Unione Terred'Acqua;

Atteso che ai sensi dell'art. 5, comma 3, del CCNL 01.04.1999 la compatibilità dei costi della Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa va verificata sulla "ipotesi di contratto", a tal fine inviata al Revisore dei Conti con l'allegata relazione illustrativa tecnico-finanziaria;

Visti:

- il comma 3, art. 5 C.C.N.L. 01.04.1999 a mente del quale "*.....l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto*";
- l'art. 40-bis, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal comma 1 art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009, a mente del quale gli Enti sono tenuti a trasmettere all'A.Ra.N. e al C.N.E.L., copia del documento di cui sopra, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa redatta dal Responsabile del Servizio Sviluppo dell'Organizzazione Personale;
- l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", a mente del quale le Pubbliche Amministrazioni pubblicano i Contratti Integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli Organi di controllo nonché le informazioni sui costi della Contrattazione Integrativa certificate dall'Organo di controllo interno e trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Ritenuto necessario autorizzare la sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sulla distribuzione del salario accessorio anno 2016;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Personale dell'Unione Terred'acqua – Trattamento Giuridico in ordine alla regolarità tecnica;
- b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

## **DELIBERA**

Giuste le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di prendere atto della preintesa sui criteri e distribuzione del salario accessorio – anno 2016 con le OO.SS. e le R.S.U. aziendali sottoscritta in data 14.06.2016, che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, o il suo sostituto, alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2016 sulla base dell'ipotesi di cui all'allegato alla presente deliberazione;
- 3) Di inviare all'A.Ra.N. e al C.N.E.L., ai sensi dell'art. 40-bis, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 e sulla base della circolare dell'A.Ra.N. Prot. n. 0021279 del 08.09.2015 avente per oggetto "Procedura unificata di trasmissione dei Contratti Integrativi ai sensi della Convenzione Interistituzionale A.Ra.N. – CNEL", copia del documento di cui sopra, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa redatta dal Responsabile del Servizio Personale – trattamento giuridico;
- 4) Di dare atto che:
  - saranno rispettate le disposizioni in materia di trasparenza;
  - le risorse necessarie per l'applicazione del Contratto Decentrato Integrativo sono imputate ai Capitoli del Titolo I Intervento 1 e Intervento 7;
- 5) Di dare atto che la programmazione dei pagamenti derivanti dall'impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 78/2009;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.



Comune di Anzola dell'Emilia

**IPOTESI DI PREINTESA DISTRIBUZIONE SALARIO ACCESSORIO ART. 17 C.C.N.L. 01/04/1999 – ANNO 2016 –**

Protocollo n. del 14 giugno 2016

**PREMESSA**

Il Fondo relativo al salario accessorio dell'anno 2016 è stato calcolato su base annuale, con determinazione n. 300 del 03/06/2016.

Il salario accessorio viene distribuito secondo l'allegato alla presente preintesa (All. A)

La presente preintesa ha la finalità di riconoscere al personale dipendente gli istituti contrattuali spettanti per l'erogazione di servizi che tengono conto dei bisogni della collettività e dell'utenza, in un quadro di compatibilità con gli obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 12/04/2016. Pertanto, i risultati attesi dalla stipulazione della presente preintesa sono correlati con gli strumenti di programmazione gestionale citati.

La presente preintesa ha validità per l'anno 2016.

Le parti si impegnano sin da ora a rivedere la struttura complessiva del citato contratto integrativo aziendale al fine di elaborare un nuovo documento per l'anno 2017.

Le parti concordano altresì di applicare, per il 2017, sino a diversa indicazione del nuovo c.c.d.i., e salvo conguaglio, i seguenti istituti:

- indennità di turno
- indennità di rischio
- indennità di reperibilità

con le modalità previste per l'anno 2016.

**ISTITUTI CONTRATTUALI**

**a) Indennità di turno** come disciplinata dall'art. 22 del C.C.N.L. 14.09.2000, riconosciuta sulla base delle esigenze organizzative previste nell'ente e corrisposta sulla base dei criteri approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 18.10.2011.

I Servizi inseriti in turnazione sono i seguenti: servizi ausiliari scolastici.

L'indennità viene erogata trimestralmente. Il Servizio Unico del Personale provvede sulla base dei cartellini marcatempo.

**b) Indennità di reperibilità** come disciplinata dall'art. 23 del C.C.N.L. 14.09.2000 e riconosciuta sulla base delle esigenze organizzative previste nell'ente.

I Direttori di area invieranno la comunicazione in merito alla reperibilità effettuata dai collaboratori, nonché al periodo di reperibilità.

**c) Indennità di rischio:**

1. Ai dipendenti che svolgono, in maniera prevalente, prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, l'indennità mensile determinata dal vigente C.C.N.L. (attualmente art. 37 C.C.N.L. 14.09.2000 e art. 41 C.C.N.L. 22.01.2001). L'indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell'arco del mese.
2. L'individuazione degli aventi diritto è di competenza del Direttore di Area che la formalizza a seguito della valutazione dell'effettivo ricorrere dei presupposti previsti dal C.C.N.L. e dei fattori di rischio di seguito elencati:

- attività effettuata in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute determinate dall'utilizzo di materiali (quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi), mezzi (meccanici, elettrici, a motore, ecc... complessi ed a conduzione altamente rischiosa);
- attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie infettive.

L'indennità viene erogata trimestralmente.

#### **d) Indennità di disagio:**

1. Si conviene che il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc...), non può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansione/profilo di inquadramento, è condizione che si ravvisa in un numero decisamente limitato di potenziali beneficiari. E' fatta salva la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti e, conseguentemente, l'effettiva individuazione e formalizzazione degli aventi diritto è di competenza del Direttore di Area.
2. Si individuano i seguenti fattori rilevanti di disagio:
  - prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi comunali, in condizioni sfavorevoli, di tempi e di modi, ai fini del recupero psico-fisico, nell'arco della giornata; la condizione deve essere intensa, continuativa, nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni;
  - prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi comunali, in condizioni sfavorevoli, di tempi e di modi, tali da condizionare in senso sfavorevole l'autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione deve essere intensa, continuativa, nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni.
3. Attualmente sono interessati da questo istituto contrattuale i dipendenti con profilo professionale di "Operatore addetto alla produzione pasti" addetti al Servizio cucina del nido d'infanzia e i dipendenti con profilo professionale di "Operaio Professionale" addetti al Servizio di scuolabus.
4. La misura di tale indennità connessa ad un disagio precipuamente temporale. E' determinata prendendo a riferimento le maggiorazioni orarie stabilite dall'art. 22, comma 5, del C.C.N.L. 14.09.2000 e viene corrisposta trimestralmente a seguito dell'individuazione e della formalizzazione da parte del Direttore di Area, sia per quanto concerne i nominativi che il periodo temporale.

#### **e) Indennità di maneggio valori:**

1. L'indennità compete all'economista comunale nella misura di € 1,50 giornalieri e nella misura di € 1,00 giornaliero per gli altri agenti contabili nominati riscuotitori speciali, per le sole giornate nelle quali i dipendenti sono effettivamente adibiti a servizi che comportino maneggio valori, pertanto, non si computano tutte le giornate di assenza o di non lavoro per qualsiasi causa.
2. L'indennità compete anche ai dipendenti assunti a tempo determinato e al personale in sostituzione dell'economista comunale e degli altri agenti contabili, per i giorni di effettivo maneggio valori.
3. L'indennità spetta per il totale dei giorni di effettivo servizio in cui il dipendente è adibito al maneggio valori di una somma non inferiore a € 3.000,00 annuali.
4. L'ammontare del maneggio valori è accertato sulla base del rendiconto mensile reso dagli agenti contabili e la sua erogazione è effettuata annualmente a consuntivo, previa comunicazione dei Direttori d'Area.

#### **f) Indennità per specifiche responsabilità:**

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell'art. 17, comma 2, **lettera i)**, del C.C.N.L. 01.04.1999, per le specifiche responsabilità del personale di categoria B, C e D formalmente investito, è riconosciuta l'indennità annua lorda:
 

a) Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe .....	€ 300,00 annui
b) Ufficiale Elettorale .....	€ 300,00 annui
c) Responsabile dei Tributi .....	€ 300,00 annui
d) Addetto all'Ufficio Relazioni con il Pubblico .....	€ 300,00 annui

 Relativamente al personale al quale sono state attribuite specifiche responsabilità, ai fini della determinazione della relativa indennità di cui all'art. 17, comma 2, **lettera f)** del C.C.N.L. 01.04.1999, si richiama la modalità di valutazione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 18.06.2013. I Direttori di Area invieranno al Servizio Unico del Personale le schede di valutazione della specifica responsabilità attribuita sulla base dell'allegato A) alla citata deliberazione n. 99/2013.

2. Le parti, al fine di evitare attribuzioni di responsabilità che non tengono conto dei consueti criteri di ragionevolezza, correttezza e buona fede, concordano nel ritenere che le specifiche responsabilità di lavoro che si intendono incentivare devono riguardare attività, obiettivi e compiti non genericamente riferiti a tutto il personale in servizio nelle diverse aree di attività, ma a quello formalmente investito di quelle particolari funzioni e sulla base dei seguenti criteri applicativi:
  - la responsabilità deve essere attribuita con provvedimento scritto del Direttore di Area;
  - nel caso di attribuzioni di responsabilità di durata inferiore all'anno il compenso spettante è proporzionato al periodo di assunzione della specifica responsabilità con proporzionamento ed arrotondamento mensile ;
  - il compenso è corrisposto in proporzione alla retribuzione spettante per i periodi di assenza con trattamento economico ridotto o di aspettativa non retribuita e non può essere corrisposto per i primi dieci giorni di assenza per malattia di qualunque durata, ai sensi dell'art. 71, comma 1, D.L. 25.06.2008, n.112 convertito in Legge 06.08.2008, n. 133;
  - i compensi di cui sopra non sono tra loro cumulabili. Nel caso ricorrano più fattispecie legittimanti, al dipendente compete quella di importo maggiore. Gli importi predetti sono riferiti al personale a tempo pieno, di conseguenza sono da rapportare alle percentuali di part-time per il personale ad orario ridotto.
3. Le indennità di cui al presente articolo vengono erogate annualmente in un'unica soluzione, a consuntivo.

**g) Personale educativo dei nidi d'infanzia:**

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell'art. 31, comma 5, del C.C.N.L. 14.09.2000, al personale educativo che viene assegnato alle attività dei centri estivi dei nidi d'infanzia, è riconosciuta una indennità pari ad € 100,00 da rapportarsi all'orario di lavoro, per ogni settimana di ulteriore attività rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, per un periodo non superiore a quattro settimane.
2. Tale indennità viene erogata anche in rapporto ai giorni effettivamente lavorati solamente qualora intervengano durante la settimana le seguenti tipologie di assenza:
  - malattia, infortunio sul lavoro, gravi motivi familiari, permessi Legge 104/1992.
3. L'indennità viene corrisposta annualmente a consuntivo dell'attività svolta, sulla base del prospetto contenente i dati necessari alla liquidazione redatto a cura del Direttore di Area.

**h) Criteri generali per particolari forme di incentivazione:**

1. L'art. 31, comma 3, del C.C.N.L. 22.01.2004, nel richiamare l'art. 15, comma 1, lettera d) e k) del C.C.N.L. 01.04.1999, prevede che le risorse decentrate variabili possono essere incrementate dalle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultato del personale, in particolare Legge 1163/2006 (progettazione e pianificazione), recupero evasione dei tributi locali, applicazione art. 43, Legge 449/1997 (risparmi di gestione, sponsorizzazioni).
2. Per tali forme di incentivazione i criteri e le modalità di erogazione dei compensi incentivanti al personale coinvolto sono stabilite da appositi regolamenti, sulla base della effettiva attività svolta dal personale coinvolto.
3. Per il compenso incentivante previsto dall'art. 54 del C.C.N.L. 14.09.2000 spettante alla figura professionale del Messo notificatore, si richiama la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 05.04.2005, con la quale è stato disposto di destinare una quota parte corrispondente al 20% dell'ammontare dei diritti di notifica effettivamente incassati dall'ente a favore del Messo comunale. Tale compenso viene riconosciuto annualmente a consuntivo a seguito di comunicazione del Direttore d'Area in merito all'ammontare dei diritti di notifica effettivamente incassati da ciascun dipendente.

**I) Progetti di miglioramento/riorganizzazione dei servizi o di avvio nuove attività:**

1. Per attivare percorsi di cambiamento organizzativo o di miglioramento e/o implementazione dei servizi, l'Amministrazione può destinare risorse aggiuntive a specifici progetti collegando quote di produttività al raggiungimento di fasi di un percorso di riorganizzazione dei processi lavorativi, di ampliamento dei servizi o di avvio di nuove attività.
2. I progetti sono stati approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 58 del 12/04/2016.
3. Poiché le risorse destinate a progetti specifici di ampliamento e/o miglioramento dei servizi, in base all'art. 15, comma 5 e comma 2, del C.C.N.L. 01.04.1999, vengono reperite nel Bilancio ad integrazione delle risorse decentrate variabili, devono essere esplicitati negli obiettivi e nei piani di lavoro o nei singoli progetti, quale premessa indispensabile per la legittimità dell'incremento, i nuovi servizi o i processi di

riorganizzazione che si intendono attuare e devono essere definiti gli indicatori di risultato che illustrino in che cosa consiste il miglioramento quali-quantitativo dei servizi che deve essere tangibile e concreto.

- m) **Metodologia di valutazione:** come approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 05.06.2012 avente per oggetto "Approvazione metodologia del sistema di misurazione e valutazione dei risultati e della prestazione lavorativa dei dipendenti, dei direttori di area e del Segretario Generale".

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999, il Fondo in oggetto è stato integrato dell'importo di € 22.890,50 (pari all'1,2% del monte salari dell'anno 2007) da destinare al raggiungimento degli specifici obiettivi di produttività e di qualità derivanti dal Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016 approvati con deliberazioni della Giunta Comunale n. 58 del 12/04/2016, gli incentivi saranno erogati sulla base della metodologia di valutazione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 05/06/2012, nonché delle indicazioni previste con nota prot. 19926 del 14/10/2008;

Anzola dell'Emilia, 14 giugno 2016

All. n. 1

- il Presidente della delegazione trattante  
Dott.ssa Ciccina Anna Rosa

\_\_\_\_\_

R.S.U., nelle persone di:

- Tedeschi Annalisa
- Armaroli Annalisa
- Gambini Claudio
- Vancini Angela

Organizzazioni Sindacali territoriali, nelle persone di:  
Principalli Francesco C.G.I.L. F.P

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_







## COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

28/04/2016

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016			
STABILI			
Contratto	Descrizione	Importo in €	Totale
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17 c. 2 lett. b) - Fondo per progressioni orizzontali del personale (PEO + ad personam riassorbibile)	€ 125.000,00	
	Art. 17 c. 2 lett. c) - Fondo per la retribuzione di posizione e risultato ai titolari di Posizione Organizzativa	€ -	
01/04/1999	Art. 31 - Indennità alle Educatrici Asilo Nido	€ 4.000,00	
C.C.N.L. 22/01/2004	Art. 32 c. 9 - Indennità cat. A e B1	€ 500,00	
	Art. 33 c. 4 - Indennità di comparto	€ 38.000,00	
TOTALE UTILIZZO RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2016			€ 167.500,00
UTILIZZO RISORSE VARIABILI ANNO 2016			
Contratto	Descrizione	Importo in €	Totale
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17 c. 2 lett. d) - Salario Accessorio: - turno ..... € 2.800,00 - reperibilità ..... € 100,00 - maneggio valori... € 1.400,00 - indennità rischio.. € 3.400,00 - magg.art.24/2000 € 500,00	€ 8.200,00	
	Art. 17 c. 2 lett. i) - Compensi per specifiche responsabilità affidate al personale urp, anagrafe	€ 2.600,00	
	Indennità settimana aggiuntiva	€ 1.130,00	
	Messo notificatore (CCNL 14/9/2000)	€ 100,00	
	Indennità di disagio-particolari art. orario (autisti +cuochi)	€ 5.700,00	
	PARZIALE RISORSE VARIABILI GIA' CONTRATTATE		€ 17.730,00
	Art. 15 c.1 lett. k) - risorse da specifiche disposizioni di legge .... ICI ....	€ 7.000,00	
	Indennità di responsabilità	€ 22.300,00	
	Produttività e miglioramento dei servizi di cui ai progetti di sviluppo attività strutturali del Piano degli obiettivi allegato al PEG	€ 34.171,27	
	TOTALE UTILIZZO VARIABILI FONDO ANNO 2016 SENZA MERLONI		
TOTALE COMPLESSIVO ANNO 2016 SENZA MERLONI			€ 248.701,27
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 15 c.1 lett. k) - risorse da specifiche disposizioni di legge .... MERLONI....		€ 3.020,03
TOTALE UTILIZZO COMPLESSIVO FONDO 2016			€ 251.721,30

ay

**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero Delibera **143** del **13/10/2016**

**SERVIZIO PERSONALE**

---

OGGETTO

**AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DECENTRATO 2016.**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267*

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b>  IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE  Data 11/10/2016  ARTIOLI CINZIA
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b>  IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO  Data 11/10/2016  BARBIERI CLAUDIA

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 143 DEL 13/10/2016**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE  
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 20/10/2016